

Statuto Associazione Naturista Italiana

*Approvato dall'assemblea straordinaria del 25/05/2010
svoltasi a San Vincenzo (LI)*

Registrato a Lecco il 01/06/2010 al n. 3054 serie 3

Articolo 1 - Natura e caratteristiche dell'Associazione

1.1 - L'Associazione Naturista Italiana (A.N.ITA.), di seguito indicata semplicemente come "Associazione", è un'associazione culturale non commerciale, apartitica, senza fini di lucro diretto o indiretto.

1.2 - L'Associazione riunisce quanti, senza alcuna distinzione, riconoscono nello stretto contatto con la Natura un superiore modo di vivere ed una realizzazione delle proprie aspirazioni, nonché un vantaggio nella vita collettiva e nell'etica sociale.

1.3 - L'Associazione fa propri i principi del naturismo e li completa con l'etica vigente della Federazione Naturista Internazionale (INF/FNI).

Articolo 2 - Finalità dell'Associazione

2.1 - Scopo dell'Associazione è promuovere la pratica del naturismo.

2.2 - Per naturismo si intende la pratica della nudità in comune nel rispetto di se stessi e della propria salute, degli altri e del loro benessere, dell'ambiente e del suo sviluppo armonico; il nudismo, esercitato nell'ambito delle leggi vigenti e comunque con sano spirito naturista, vale a dire come strumento di contatto sempre più intimo con la Natura, ne costituisce un'espressione. Il suo esercizio è facoltativo in ogni ambito, salvo che negli appositi villaggi o zone naturiste dove può essere previsto come obbligatorio.

2.3 - Scopo dell'Associazione è favorire l'instaurarsi di relazioni tra i propri Associati, nonché fra questi e gli Associati di similari Associazioni nazionali, estere ed internazionali.

Articolo 3 - Sede dell'Associazione

3.1 - L'Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente e comunque in territorio italiano. Potrà istituire sedi secondarie per l'esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale.

Articolo 4 - Durata dell'Associazione

4.1 - L'Associazione ha durata indeterminata.

4.2 - L'Associazione potrà cessare:

- a) per deliberazione di un'Assemblea Straordinaria;
- b) per sopravvenuta mancanza degli Associati.

Articolo 5 - Gli associati

5.1 - La qualifica di Associato può essere richiesta, per iscritto, da tutte le persone fisiche, senza alcuna distinzione, che condividono gli scopi dell'Associazione e rispettano lo Statuto e i Regolamenti interni.

5.2 - L'assunzione della qualifica di Associato è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo fermo restando, per il richiedente rifiutato, la possibilità di ricorrere al giudizio dell'Assemblea Ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione di mancata ammissione

5.3 - L'Associazione è costituita da un numero illimitato di Associati, ciascuno dei quali versa una quota associativa in base alla categoria di appartenenza ed ogni altro contributo richiesto. Il consiglio direttivo stabilisce le modalità di associazione con apposito regolamento.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative

5.4 - La quota associativa è annuale, intrasmissibile e non rivalutabile ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.5 - La qualifica di Associato si perde nei seguenti casi:

- a) per recesso, da comunicare in forma scritta;
- b) per mancato pagamento della quota associativa;
- c) per espulsione;
- d) per decesso.

5.6 - In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, l'Associato non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione.

5.7 - Gli Associati in difetto con il pagamento della quota annuale non possono né godere dei vantaggi dell'Associazione né esercitare i diritti che loro competono e sono considerati dimissionari se non pagano la quota entro l'anno successivo.

5.8 - La violazione dello Statuto o dei Regolamenti interni, nonché dei Regolamenti di ciascun villaggio naturista, come ogni atteggiamento gravemente contrario ai principi del Naturismo, comportano l'espulsione dall'Associazione. Sull'espulsione decide il Consiglio Direttivo. La decisione motivata è immediatamente esecutiva. Contro di essa è ammesso entro 30 (trenta) giorni reclamo all'Assemblea dei soci che decide in modo definitivo.

Articolo 6 - Risorse dell'Associazione

6.1 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e finalità:

- a) dai contributi e quote sociali degli aderenti;
- b) contributi di privati, anche sotto forma di disponibilità o donazione di beni mobili e immobili;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private,
- d) contributi di organismi internazionali, anche sotto forma di disponibilità o donazione di beni mobili registrati e immobili;
- e) donazioni e lasciti testamentari, anche sotto forma di disponibilità o donazione di beni mobili registrati e immobili che l'Associazione accetta con beneficio d'inventario, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente alle finalità associative esplicitate in Statuto;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) eventuali entrate per servizi offerti dall'Associazione.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

7.1 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8 - L'Assemblea dei Soci

8.1 - L'Assemblea dei Soci è formata da tutti gli associati in regola con la quota associativa.

8.2 - L'assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è convocata dal Presidente nel luogo, giorno e ora da Egli stabiliti, mediante invito personale ad ogni Associato, comunicato almeno 20 (venti) giorni prima, contenente l'Ordine del Giorno.

8.3 - L'Assemblea nomina il Presidente e il Segretario dell'Assemblea.

8.4 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide purché siano presenti almeno 10 (dieci) Associati, escluse le deleghe.

8.5 - Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

8.6 - Sono ammesse le deleghe purché scritte e rilasciate ad altro Associato. Ogni associato non può rappresentare più di 15 (quindici) soci oltre a se stesso.

8.7 - L'Assemblea delibera in merito:

- a) alla nomina del Consiglio Direttivo;
- b) alla costituzione e alla nomina del Collegio dei Revisori;
- c) all'approvazione e alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni;
- d) ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

8.8 - L'Assemblea può essere riunita in qualsiasi momento su richiesta di almeno 50 (cinquanta) Associati, per deliberare su argomenti di carattere urgente, comunque indicati nell'Ordine del Giorno. La convocazione, se richiesta dagli Associati, deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda.

8.9 - Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto occorre in prima convocazione la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole di due terzi dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché siano presenti almeno 20 (venti) Associati, escluse le deleghe, e con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

9.2 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

9.3 - Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano agli altri organi dell'associazione.

Fra le attribuzioni del Consiglio Direttivo si annoverano:

- a) l'approvazione dei regolamenti interni
- b) la delibera dell'ammontare delle quote associative, degli eventuali contributi e delle modalità per associarsi;
- c) la custodia dei fondi sociali;
- d) la redazione del bilancio consuntivo.

Il consiglio inoltre potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del consiglio stesso

9.4 - Le adunanze del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di norma ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario oppure su richiesta di almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio Direttivo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i membri.

9.5 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

9.6 - Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9.7 - Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

9.8 - Tutte le cariche sono gratuite e sarà riconosciuto esclusivamente un rimborso delle spese sostenute per l'esercizio dell'incarico.

9.9 - La cessazione da membro del Consiglio Direttivo avviene nei seguenti casi:

- a) per revoca deliberata dall'Assemblea dei Soci, nel caso in cui venga riscontrato il mancato perseguimento dell'incarico assegnatogli;
- b) per dimissioni;
- c) per la perdita della qualifica di Socio.

9.10 - I membri del Consiglio Direttivo possono presentare le dimissioni inviando comunicazione scritta al Presidente, che ha l'obbligo di informare tempestivamente gli altri membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica o nel caso in cui il numero dei Consiglieri scenda sotto il numero minimo previsto di cinque, si intende decaduto l'intero Consiglio: il Presidente ha l'obbligo di indire un'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni, indicando nell'Ordine del Giorno la necessità di nominare un nuovo Consiglio.

9.11 - In occasione di ciascuna Assemblea, il Presidente ha la facoltà di presentare la candidatura di nuovi Consiglieri in aggiunta agli esistenti inserendo tale candidatura nell'Ordine del Giorno. Tali nuovi consiglieri decadranno assieme al Consiglio Direttivo già in carica

9.12 - Il Consiglio Direttivo decade nel caso di sfiducia da parte di un'Assemblea avente questo punto indicato nell'Ordine del Giorno;

9.13 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare consigli e comitati che reputi necessario per le attività dell'associazione stabilendone le mansioni

Articolo 10 - Il Presidente

10.1 - Il Presidente ha la legale rappresentanza della associazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni.

10.2 - Il Presidente:

- a) convoca l'Assemblea dei Soci;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e tiene i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- d) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- e) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- f) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- g) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento.

Articolo 11 - Il Vice Presidente

11.1 - Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente con gli stessi poteri.

11.2 - La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

11.3 - In caso di cessazione del Presidente, il Vicepresidente convoca, senza indugio, il Consiglio Direttivo per la nomina di un sostituto

Articolo 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

12.1 - L'assemblea dei Soci può decidere, qualora lo ritenga opportuno, di nominare un Collegio dei Revisori dei Conti.

12.2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre persone più un sostituto elette dall'Assemblea che rimangono in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

12.3 - Il Collegio si riunisce autonomamente su richiesta di uno dei componenti secondo modalità da essi convenute e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea Ordinaria, ed ha il compito di eseguire il controllo di correttezza del bilancio e di riferirne all'Assemblea (a partire dall'anno successivo a quello di elezione).

12.4 - I Revisori dei Conti possono, singolarmente o collegialmente, prendere visione in qualsiasi momento dei registri e ogni altro documento contabile e patrimoniale dell'Associazione, inoltrando la richiesta al Consiglio Direttivo o al Presidente che deve rendere disponibili i documenti con la miglior sollecitudine e comunque non oltre un mese dalla richiesta.

Articolo 13 - Bilancio

13.1 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Presidente convoca l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

13.2 - Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività sociali.

13.3 - E' fatto divieto di distribuire agli Associati anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 14 - Scioglimento

14.1 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 15 - Rinvio alla Legge

15.1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti.